



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);

VISTO il Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che prevede la configurazione degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) nell'ambito della predetta riorganizzazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 contenente Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l'articolo 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.;

VISTO il Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013, n. 93, contenente Linee guida in attuazione del citato articolo 52, della legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO l'Allegato A, punto 5, del predetto Decreto Interministeriale, nella parte in cui prevede che le risorse stanziare sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 875 della legge n. 296/06 sono assegnate agli Istituti Tecnici Superiori;

VISTO l'articolo 1, comma 875, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato all'articolo 7, comma 37-ter della legge n. 135/2012, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore e, in particolare, la parte in cui prevede che una quota del predetto Fondo, pari a euro 14 milioni, sia destinata ai percorsi ITS, di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008;

VISTO l'Accordo in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, così come modificato dall'Accordo di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, di definizione dei criteri di riparto a livello regionale del citato Fondo di cui all'articolo 1 comma 875 della legge n. 296/06 e del sistema di monitoraggio e valutazione degli I.T.S.;

VISTA la Legge 3 luglio 2015, n. 107, riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per

il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO l'Atto di Indirizzo 4 agosto 2017, n.16, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2018;

VISTA la nota di aggiornamento al DEF 2016 dove sono indicate le direttrici del Piano Nazionale Industria 4.0;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n.205, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.e, in particolare l'articolo 1, commi 67, 68 e 69;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2017 - Centri di trasferimento tecnologico industria 4.0;

VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2017 n.214, che regola le modalità di costituzione e le forme di finanziamento dei Centri di competenza di alta specializzazione;

RITENUTO di dover definire, come primo adempimento, in attuazione della Legge 27 dicembre 2017, n.205, articolo 1, comma 67, i *Programmi di sviluppo a livello nazionale* per gli I.T.S.;

CONSIDERATA la necessità di definire i Programmi di sviluppo nazionale, quale atto che individua gli indirizzi di programmazione nazionale in relazione ai Piani territoriali di cui all'articolo 11, comma 1, del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;

CONSIDERATA la necessità di dover procedere, in fase di prima applicazione, alla definizione delle disposizioni attuative di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n.205, articolo 1, comma 67, al fine di consentire agli I.T.S. di organizzare il piano di programmazione dei percorsi formativi per l'anno 2018 -19, nell'ambito dell'offerta formativa regionale;

VISTO il parere favorevole della Conferenza unificata reso nella seduta del 19 aprile 2018;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. A norma della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 67, il presente Decreto ha per oggetto:
 - a) la definizione dei Programmi di sviluppo nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo;
 - b) l'implementazione dei Programmi di sviluppo e i criteri per l'utilizzo delle risorse per l'anno 2018, che consentano al sistema degli Istituti Tecnici Superiori I.T.S., di incrementare l'offerta formativa e conseguentemente il numero di soggetti in possesso di competenze

abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa, correlati anche al processo Impresa 4.0;

c) riparto delle risorse per l'anno 2018;

d) monitoraggio.

Articolo 2

Programmi di sviluppo nazionale

1. I Programmi di sviluppo nazionale supportano la filiera formativa degli I.T.S. i quali, in stretta collaborazione con le imprese, progettano e realizzano percorsi di alta formazione tecnica destinati a giovani e adulti e promuovono processi innovativi, tecnologici e organizzativi, prioritariamente correlati al Piano nazionale Impresa 4.0.
Nell'ambito di un sistema coordinato, è favorita la complementarietà sul territorio tra il sistema produttivo ed i percorsi degli I.T.S, con particolare riferimento ai *cluster* tecnologici, ai poli di innovazione, ai distretti industriali, anche utilizzando il modello organizzativo dei Poli Tecnico Professionali.
2. Nell'ambito delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa degli ITS, i programmi di sviluppo di cui all'allegato A), parte integrante del presente decreto, si inseriscono negli atti di indirizzo della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. In questo contesto vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
 - a) potenziare e innovare l'offerta formativa degli I.T.S. per sviluppare e valorizzare le competenze tecnologiche del capitale umano, sostenendo il Sistema imprese per adeguarsi ai nuovi requisiti tecnologici indicati dal Piano nazionale Impresa 4.0;
 - b) rafforzare le funzioni degli I.T.S. con la migliore *performance*, ottimizzando la distribuzione delle risorse in modo coerente con i risultati delle attività di monitoraggio e valutazione avviate nel 2015 a seguito dell'accordo di Conferenza Stato Regioni del 4 agosto 2014 e successive modificazioni. A tal fine sono sostenute e promosse azioni di collaborazione, partenariati e/o reti tra ITS, anche a livello interregionale;
 - c) ampliare le funzioni degli I.T.S. nel ruolo di *HUB*, affinché operino a sostegno della *Digital Innovation*, che caratterizza le direttrici strategiche di intervento del Piano nazionale Impresa 4.0, anche in partnership con gli *stakeholder* di riferimento. Gli I.T.S. *HUB* possono essere anche il risultato di processi di aggregazione tra più I.T.S. e possono realizzare progetti di collaborazione con gli I.T.S. che operano su aree in condizioni di svantaggio di sviluppo.
3. Il perseguimento degli obiettivi dei Programmi di sviluppo di cui all'allegato A) comporta la necessità di graduale adeguamento ed integrazione degli *standard*, previsti di cui all'art. 1, comma 69 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli I.T.S. e in particolare per gli I.T.S. *HUB*.

Art. 3

Implementazione dei programmi di sviluppo nazionale

1. Per l'anno 2018, le risorse di cui al comma 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, pari a 10 milioni di euro, sono destinate all'attuazione dei Piani di sviluppo, di cui all'allegato A, del presente Decreto. Le misure ivi previste consentono, in particolare, la realizzazione di percorsi aggiuntivi di specializzazione tecnica superiore di durata biennale o triennale. I percorsi sono destinati ciascuno a 30 studenti; non possono comunque essere avviati con un numero inferiore a 25 studenti, per acquisire competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa, correlati al Piano nazionale Impresa 4.0.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle fondazioni I.T.S. che:
 - a) hanno ricevuto la premialità a seguito di valutazione nell'anno 2017 e nell'anno 2018;
 - b) sono state valutate nell'anno 2017 e/o nell'anno 2018 e rispettano i seguenti criteri:
 - punteggio pari o superiore a 60 per almeno un percorso;
 - punteggio pari o superiore a 50 in più del 50% dei percorsi valutati;
 - aver attivato almeno un percorso per il periodo 2017/2019;
3. Le fondazioni ITS di cui al punto 1, con le risorse indicate:
 - a) realizzano percorsi aggiuntivi, da attivarsi nell'anno 2018, dedicati alla formazione di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati al processo Impresa 4.0. Tali percorsi possono essere realizzati anche in partnership con altri I.T.S. anche di altra regione; per percorsi aggiuntivi si intendono i percorsi incrementali rispetto a quelli attivati nell'anno 2017;
 - b) prevedono la progettazione e/o la realizzazione di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Impresa 4.0, previsti all'allegato B del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del 22 dicembre 2017 ed in particolare almeno due "Ambiti tecnologici"(punto 1) di cui almeno uno del punto 1.a e almeno quattro attività previste al punto 2;
 - c) prevedono la presenza di personale dell'I.T.S. con competenze nella realizzazione di servizi di trasferimento tecnologico Impresa 4.0, previsti all'allegato B del Decreto Direttoriale di cui sopra ed in particolare almeno una professionalità con esperienza biennale in almeno due Ambiti tecnologici, di cui in almeno uno del punto 1.a;
 - d) realizzano attività, in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado e il sistema degli IeFP, per la realizzazione di corsi di formazione destinati a docenti e formatori, su nuove metodologie che consentano la diffusione delle applicazioni tecnologiche e digitali nella didattica, anche a supporto dell'alternanza scuola lavoro;
4. Qualora la Fondazione ITS non attivi percorsi aggiuntivi, le risorse di cui al punto 1, sono recuperate con corrispondente riduzione delle risorse assegnate a titolo di finanziamento ordinario.

Art. 4

Riparto delle risorse

1. Le risorse di cui al comma 1, art. 3 del presente Decreto sono ripartite tra le Regioni, per quota parte, sulla base del numero degli I.T.S. in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) art. 3.

2. Gli I.T.S. che accedono alla premialità, a seguito degli esiti dell'attività di valutazione e monitoraggio, anno 2018, sono tenuti, con queste risorse, ad erogare un percorso aggiuntivo se la quota di premialità è uguale o superiore a quella ripartita come indicato al comma 1, altrimenti ad assicurare da un minimo di 25 alunni a un massimo di 30 alunni iscritti in almeno un percorso attivato.

Art. 5

Monitoraggio

1. Le disposizioni contenute nel presente Decreto sono oggetto di monitoraggio nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui all'accordo in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, e successive modificazioni. E' demandata allo stesso Tavolo Tecnico l'opportunità di individuare ulteriori indicatori utili allo stesso monitoraggio.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse di cui al presente decreto sono assegnate ed erogate a valere sullo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, cap. 1464.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede nel limite delle risorse di cui al comma 1, fermi restando gli organici del personale docente ed ATA, definiti, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e dell'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Rimane ferma la possibilità per le Regioni e le Fondazioni ITS di destinare ulteriori risorse ai fini del presente decreto, senza determinare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

II MINISTRO

Sen. VALERIA FEDELI

